



Città di Locri
Gruppo consiliare IMPEGNO E TRASPARENZA – P.D.

Signor Presidente, Signor Sindaco, colleghi Consiglieri,

si contesta in ogni sua parte la proposta di deliberazione così come esposta e relazionata dalla maggioranza consiliare, perché le rappresentazioni ed i risultati contabili in essa contenuti sono stati dichiarati inattendibili e non veritieri dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n. 16/2017, emessa in data 27.04.2017 e pubblicata in data 29.05.2017, così che, le auto-assolutorie dichiarazioni di buon governo e virtuosismo amministrativo, risultano imbarazzanti perché in evidente contrasto con la grave situazione di decozione finanziaria accertata, con pronuncia irrevocabile ed insindacabile.

Correttamente viene dato atto dalla maggioranza consiliare che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha adottato la deliberazione n. 48/2012 del 24 maggio 2012 nell'ambito della procedura di controllo del rendiconto 2010 del Comune di Locri (RC), accertando *"...gravi irregolarità e/o criticità contabili, rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011"* e che con la medesima deliberazione la Sezione ha contestualmente richiesto al Comune di adottare le necessarie misure correttive assegnando all'uopo un termine di 3 mesi. Tuttavia viene completamente omessa la circostanza che, *"...a completare il quadro della situazione contabile del Comune di Locri (RC) è medio tempore intervenuta, su specifica richiesta della stessa Amministrazione comunale, la verifica contabile della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza che ha esaminato le gestioni afferenti ad un arco temporale ampio, verificando i rendiconti di gestione 2007/2011, nonché i bilanci di previsione 2007/2012 [...],"* e *"ha rilevato una situazione finanziaria particolarmente critica che "porrebbe l'ente ad un bivio tra la dichiarazione di dissesto finanziario, ovvero il tentativo di adottare un credibile ed urgente piano di salvataggio in grado di ripristinare gli equilibri di bilancio"* (cfr delibera Corte Conti n. 295/2012 pag. 2).

Ci si riferisce alla Relazione Ispettiva del Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Servizi

Ispettivi di Finanza Pubblica Settore V – prot. n.74252 del 29.08.2012 - redatta dall'Ispettore Dirigente del S.I.F.I.P. Dott. Quirino CERVELLINI.

Si omette di riferire, pure, che con nota del 12.09.2012, prot. 75288, il Ragioniere Generale dello Stato ha trasmesso detta Relazione Ispettiva alla Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria; alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria; alla Procura Generale della Corte dei Conti, in Roma; oltre ai Dipartimenti competenti del Ministero dell'Interno, della Regione Calabria – Assessorato Rapporti con le Autonomie - ed alla Prefettura di Reggio Calabria.

Con specifico riferimento, poi, alla Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo n. 295/2012, citata dalla maggioranza consiliare, se il Revisore dei Conti avesse fatto maggiore attenzione a quanto in essa riportato, ad esempio a pag. 5 laddove si legge: *“La relazione della Ragioneria generale dello Stato ha avuto modo di precisare che il risultato della gestione di competenza è stato solo apparentemente sempre positivo nel periodo considerato (2007/2011) registrando un andamento altalenante, ma che, tuttavia, tali valori risultano pesantemente influenzati da entrate accertate non veritiere e/o inattendibili”*; oppure a pag. 19 laddove addirittura la Corte attesta: *“...l'inattendibilità e non veridicità dei risultati di amministrazione esposti negli esercizi pregressi che, almeno per quanto attiene agli ultimi 3 esercizi, avrebbero dovuto registrare risultati negativi, anziché positivi come esposto nei documenti contabili...”*, avrebbe certamente evitato di scrivere a pag. 5 del parere reso sulla proposta di dissesto finanziario (allegato alla presente deliberazione) che *“Il Consiglio Comunale con delibera CC n. 11 del 29 giugno 2012 riscontra la nota della Corte dei Conti senza però fugare nella sostanza i rilievi mossi, che sono rimasti in parte inascoltati, generando uno stato di deficitarietà per il quale è stata attivata la procedura di riequilibrio pluriennale finanziario”*. L'improvvida e superficiale considerazione del Revisore dei Conti risulta ampiamente destituita di fondamento dalla stessa deliberazione 295/2012 della Corte dei Conti laddove, a pag. 7, riporta: *“L'Amministrazione comunale nella delibera n. 11/2012 ha affermato che nel corso del 2011 sono state ridotte le previsioni di entrata riferite alle voci evidenziate nella delibera di questa Sezione del controllo n. 48/2012 (oneri urbanizzazione, violazione codice della strada, evasione tributaria) ed ha programmato di evitare il finanziamento di spese correnti con entrate straordinarie. Inoltre, ha altresì programmato di migliorare l'organizzazione degli uffici al fine di garantire un indice di riscossione delle entrate più elevato. Tali risposte fornite dall'Ente, se da un lato dimostrano la volontà dell'Amministrazione di affrontare la grave situazione finanziaria e la consapevolezza di dover intervenire per raggiungere il risanamento finanziario, da un altro punto di vista evidenziano l'incapacità e/o l'impossibilità di adottare nell'immediato comportamenti risolutivi, anche a fronte della consistente e ripetuta negli anni sopravvalutazione delle entrate che, come è stato dimostrato dalla relazione ispettiva, ha determinato consistenti disavanzi economici e un risultato di amministrazione inattendibile ed inficiato, come meglio si dirà in seguito, dalla cospicua massa di residui attivi insussistenti. Lo stesso Sindaco, nella nota del 9 ottobre 2012, ha rappresentato a questa Sezione che a seguito del riaccertamento dei residui il rendiconto 2011 registrerà un disavanzo di quasi € 4.000.000 ed il bilancio di previsione 2012 molto probabilmente sarà chiuso in situazione di squilibrio.”*

Sarebbe quindi opportuno che il Revisore riveda il proprio parere sul punto, ferme restando le responsabilità ormai concretizzate.

Questo Gruppo consiliare di minoranza, in questi anni, ha più volte e con più atti contestato il modo irresponsabile e superficiale con cui è stato gestito finanziariamente l'Ente e tali

specifiche contestazioni si rinvengono puntualmente nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi ed in quelle di approvazione e rimodulazione dei vari piani di riequilibrio finanziario. Ciò che rasenta il paradosso è che ancora oggi, in sede di approvazione della dichiarazione di dissesto finanziario, la maggioranza consiliare non riesca a prendere finalmente coscienza della irreversibile situazione di decozione in cui è incorso l'Ente e si affanni, inutilmente, ad affermare che la situazione finanziaria del Comune non è tale da dover essere dichiarato il dissesto finanziario.

Abbiamo assistito attoniti, in questi anni, a dichiarazioni rese a mezzo stampa dal Sindaco e dal Vice Sindaco in cui, in buona sostanza, veniva evidenziato che **sbagliava** l'Ispettore Cervellini nel descrivere la situazione di pre -dissesto dell'Ente, che **sbagliava** il Ministero dell'Interno nel rendere pareri negativi sui piani di riequilibrio presentati dal Comune, che **sbagliava** la Corte dei Conti nell'intimare il dissesto finanziario, e, addirittura, fino ad oggi, si è rasentato il paradosso nell'apprendere a mezzo stampa di valutazioni circa la possibilità di ricorrere al TAR avverso l'intimazione Prefettizia di dichiarare il dissesto.

Si assuma le proprie responsabilità politiche la maggioranza consiliare e ammetta che in questi anni **ha sbagliato solo lei!**

Ha sbagliato nel modificare e revocare il piano di Riequilibrio finanziario approvato dal Commissario Prefettizio; **ha sbagliato** nel revocare le deliberazioni in materia di dotazione organica effettuate dal Commissario Prefettizio; **ha sbagliato** nel predisporre e rimodulare piani di riequilibrio finanziario pluriennali risultati non credibili e non attuabili; **ha sbagliato** nel non accertare e riconoscere tutti i debiti fuori bilancio; **ha sbagliato** nel non attenersi rigidamente a quanto stabilito dall'art. 243 bis del TUEL, ovvero ad: *“effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente”*; **ha sbagliato** ad effettuare spese voluttuarie e comunque non consentite dalla legge.

Emblematiche sono le numerose deliberazioni assunte in materia di assunzioni di personale e spese relative che questo gruppo consiliare di minoranza ha segnalato apparire in netto contrasto con le disposizioni normative di riferimento. Infatti, nonostante il Comune di Locri fosse nell'impossibilità assoluta di procedere a qualsivoglia tipologia di assunzione di personale o, comunque, ad incrementare la spesa di personale, l'Amministrazione Comunale ha assunto, sotto varie forme contrattuali, personale.

A titolo esemplificativi si citano i seguenti provvedimenti: 1) Delibera n. 15 del 16.07.2013 con cui la G.M. decide di effettuare una convenzione al fine di assumere un nuovo comandante della Polizia Locale; 2) Delibera n. 29 del 09.08.2013 avente ad oggetto: Utilizzo in forma associata di un Istruttore Direttivo di Vigilanza; 3) Delibera n. 26 del 26.08.2013 con cui viene deliberata la nomina di un consulente; 4) Delibera n. 36 del 09.08.2013 avente ad oggetto: *“Conferimento incarico esterno di supporto al R.U.P. nell'ambito del servizio di edilizia privata. Atto d'indirizzo al responsabile dell'area urbanistica ufficio edilizia privata, residenziale, condono e protezione civile.”*; 6) Delibera di G.M. n. 36 del 09-08-2013 Conferimento incarico esterno di supporto al R.U.P. nell'ambito del servizio di edilizia privata. Atto d'indirizzo al responsabile dell'area urbanistica ufficio edilizia privata, residenziale, condono e protezione civile; 7) Determina Area Tecnico-Manutentiva - Urbanistica - Demanio n. 67 del 16-09-2013 Assistenza tecnica al RUP nell'ambito del *“Servizio di Edilizia privata”*.- Affidamento all'arch. Caterina Denisi.-CIG

Z110B81BCB; 8) Delibera di Giunta n. 49 del 30-09-2013 Convenzione con il Comune di Rizziconi per utilizzo in forma associata di un Istruttore di Vigilanza Cat. D1 – Proroga; 9) Determina Area Amministrativa e Polizia Locale n. 59 del 24-10-2013 implementazione piano finanziario di riequilibrio - attivita' di formazione del personale - presa d'atto proposta societa' "Interdata Center s.a.s." . nel limite di €. 10.000,00 . impegno spesa; 10) Determina Area Tecnico-Manutentiva - Urbanistica – Demanio n. 107 del 25-10-2013 assistenza tecnica al Rup nell'ambito del "servizio di edilizia privata"- rettifica ed integrazione det. a.t. nr. 67/2013; 11) Determina Area Finanziaria e Tributi e R.O.L. n. 38 del 06-12-2013 - Impegno spesa incentivo I.C.I.; 12) Determina Area Finanziaria e Tributi e R.O.L. n. 41 del 10-12-2013 oggetto: liquidazione somme a favore di due componenti del nucleo che ha partecipato all' attività accertativa dell' I.C.I. relativamente agli anni dal 2005, 2006 e 2007; 13) Determina Area Finanziaria e Tributi n. 4 del 21.01.2014 – Comando a tempo determinato Comandante P.L.; 14) Determina area Tecnico – manutentiva n. 57 del 13.02.2014 : “Affido dell'incarico di fornitura di lavoro temporaneo all'Agenzia “Obiettivo Lavoro di Lamezia Terme”; 15) Determina area Tecnico – manutentiva n. 190 del 20.05.2014 : “Affido dell'incarico all'agenzia “obiettivo lavoro di Lamezia Terme" per la fornitura di nr. due autisti per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU presso l'impianto di Siderno per mesi uno.; 16) Determina area Tecnico – manutentiva n. 191 del 20.05.2014 : “Affido dell'incarico all'agenzia “obiettivo lavoro di Lamezia Terme" per la fornitura di nr. due autisti per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU presso l'impianto di Siderno per mesi uno. liquidazione fattura marzo 2014.-.CIG ZE90E55B6C.; 17) Determina area Tecnico – manutentiva n. 446 del 21.10.2014 Conferimento incarico tecnico esterno per formazione personale e consulenza pratiche giacenti nell'Ufficio Demanio; 18) Determina area Tecnico – manutentiva n. 185 del 30.04.2014 - Nomina supporto tecnico per l'Ufficio Demanio.; 19) Delibera di G.M. n. 80 del 08.09.2015: Approvazione schema avviso pubblico short - list di Assistenti Scolastici per sostituzione personale effettivo. Atto di indirizzo-Nomina Commissione; 20) Determina Area Servizi alla Persona n. 64 del 06.10.2015 Conferimento incarico per assistenza scolastica specialistica integrativa alla Dott.ssa Panetta Debora nella qualita' di analista del comportamento per l'alunno d.a. R.U. frequentante la classe IV della Scuola Elementare del Plesso " De Amicis" dell'Istituto Comprensivo " De Amicis-Maresca di Locri"-. Approvazione schema di contratto di prestazione occasionale; 22) Determina Area Tecnico manutentiva n. 153 del 22.04.2014 :“Affido dell'incarico all'agenzia Obiettivo lavoro di Lamezia terme" per la fornitura di nr. due autisti per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU presso l'impianto di Siderno per mesi uno; 22) Determina Area Tecnico manutentiva n. 327 del 19.08.2014: “Servizio di vigilanza armata, nonche' del servizio di gestione e manutenzione “full risk” degli impianti ed apparati di sicurezza installati presso le strutture che ospitano gli Uffici Giudiziari.-Palazzo di giustizia e corpi di reato, per anni due.

Anche il Ruolo esercitato dai Revisori dei Conti ha destato alcune perplessità che non ci si può esimere dal rilevare anche in questa sede.

Infatti, premesso che i compiti specifici assegnati dal TUEL al revisore sono elencati nell'art. 239, questo gruppo consiliare ha registrato come in occasione dei pareri resi sui bilanci di previsione e sui consuntivi degli ultimi quattro anni il Revisore dei Conti pro-tempore ha omesso di esercitare le prerogative attribuitegli dall'art. 239 ed in particolar modo quello di esercitare l'accesso diretto agli atti e documenti di rilevanza; infatti più volte nelle relazioni redatte egli fa riferimento a mancate istruttorie rese impossibili a causa della non conoscenza di atti (come nel caso della mancata conoscenza della situazione debitoria delle società ed organismi partecipati dall'ente)

e, cosa ancor più strana nelle Relazioni (ad esempio relazione al conto consuntivo) subordina il parere positivo a specifici programmi che l'amministrazione deve intraprendere, imponendo anche il termine entro cui tali programmi devono essere realizzati, salvo poi, esprimere parere positivo in sede di relazione di bilancio previsionale nonostante l'assenza di detti programmi che lo stesso Revisore riteneva propedeutici e necessari (cfr parere sul rendiconto 2013; pare sul rendiconto 2014 in cui il revisore invita l'ente ad adottare uno specifico programma di interventi entro il 31.12.2015; o addirittura il parere positivo sul consuntivo per l'anno 2016 nonostante nelle more fosse intervenuta la deliberazione della Corte dei Conti Regionale di bocciatura del piano di riequilibrio e reso pochi giorni prima, addirittura del parere allegato alla presente deliberazione in cui il revisore indica come obbligatoria la strada del dissesto finanziario).

Venendo alla gestione corrente si evidenzia che nel parere del Revisore dei conti al rendiconto per l'esercizio 2015 (verbale n. 7 del 18.04.2016), pur nella non veridicità sostanziale dei dati finanziari dovuta alla mancanza di attendibilità dei risultati dei conti consuntivi precedenti, accertata dalla Corte dei Conti, traspare la sistematica criticità nella riscossione dei residui attivi e nel riconoscimento e liquidazione dei debiti fuori bilancio.

Ancor più nel dettaglio, si evidenzia che nella deliberazione n. 13/2017 della sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a pag. 6 si legge della presenza di ben 70 procedure esecutive pendenti ai danni dell'ente; che, inoltre, gli "accertamenti e gli impegni effettuati dal comune nell'esercizio 2016 disattendono le previsioni indicate dall'Ente nel PRFP..." in quanto sono state effettuati accertamenti di entrate in misura inferiore del 49, 15 % rispetto al PRFP. Ed inoltre che l'Ente, in base al piano di riequilibrio avrebbe dovuto generare un avanzo di circa 86 mila euro ed invece ha generato un disavanzo di oltre 1.600.000 euro (cfr pag. 10) "*Pertanto, già nell'esercizio 2016 gli obiettivi di risanamento, seppur sottostimati, previsti nel PRFP, non sono stati soddisfatti...*". A pag. 12 si legge che le riscossioni del servizio idrico sono risultate "inesistenti" per gli esercizi 2014 e 2015 e che l'andamento della riscossione è "molto critica" per il 2016 attestandosi a percentuali da prefisso telefonico ovvero "0,26 % e in conto residui appena "11,04 %".

Gravissima la situazione dei pagamenti di spese correnti che la Corte attesta a pag. 12 ove si riferisce che nel triennio non è superiore al 50 % degli impegni.

Tale situazione crea un effetto di trascinamento dei debiti negli esercizi successivi francamente allarmante, tenuto conto della scarsissima entità della cassa non vincolata accertata in tesoreria.

Continua la Corte, a pag. 13, ad evidenziare come l'Ente, non incassando residui, ha sviluppato una crescente propensione a non riuscire a smaltire i residui passivi "*...attesta la difficoltà per l'ente di reperire e realizzare le risorse necessarie a sostenere le spese inserite nel bilancio...*".

A pag. 15 la Corte analizza la situazione relativa ai debiti fuori bilancio, riconosciuti in misura inferiore a quelli effettivamente dichiarati dai Responsabili di Settore (per circa 300.00 euro) e pagati in misura ancora più inferiore rispetto agli impegni assunti.

Le cause del dissesto finanziario, quindi, sono analiticamente riassunte sentenza n. 16/2017 della Sezioni Riunite della Corte dei Conti emessa in data 27.04.2017 e pubblicata in data 29.05.2017.

La Corte dei Conti, con ricercata appropriatezza espositiva, specifica i vari comportamenti tenuti dall'attuale Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale in sede deliberante, passando dalle

“reiterate irregolarità” alle “illegittimità” e finendo con evidenziare che alcuni atti deliberativi sono “invalidi” e che per altri si registrano diffuse “violazioni di legge”. Infatti, già nelle premesse, si legge:

1) “Eccepisce, inoltre, il rappresentante del Pubblico ministero che il Consiglio comunale non era competente, in base alla normativa sull’armonizzazione, a modificare il disavanzo di amministrazione precedentemente accertato trattandosi di competenze proprie della Giunta, dovendosi, invece, limitare ad individuare le modalità di ripiano dell’extradeficit.”

2) “Secondo le valutazioni della Procura generale, l’Ente, quindi, ha usato l’anticipazione di liquidità di €. 9.025.527,42 per ridurre il disavanzo di amministrazione ponendo in essere una grave illegittimità contabile, in contrasto con i principi di diritto espressi da queste Sezioni riunite, con sentenza n. 26/2016/EL, dal Giudice delle leggi con sentenza n. 181/2015 e dalla Sezione delle Autonomie.”

3) 6.2 Lasciano poi, perplesso, il Procuratore generale le censure dell’Ente incentrate sulla presunta affermazione della Sezione regionale che, nella delibera di Giunta n. 51/2015, il fondo crediti risulta pari a €. 10.616.730,61, a fronte di una quota di accantonamento, ex art. 2, comma 6, del D. L. n. 78/2015, di minore importo; ad avviso del Pubblico ministero, infatti, la Sezione regionale non ha fatto tali affermazioni né avrebbe potuto poiché, alla data della delibera di Giunta del 18 maggio 2015, l’Ente non poteva certo avvalersi di una disposizione che sarebbe entrata in vigore successivamente in data 20 giugno 2015.”

4) Il Procuratore generale ha, inoltre, elencato svariate incongruenze delle operazioni di riaccertamento straordinario quali la cancellazione del vincolo per “trasferimenti”, indicato erroneamente per “investimenti” e l’assenza nell’allegato 5/2 alla deliberazione di Giunta n. 51/2015 della quota accantonata a titolo di fondo anticipazioni di liquidità che, invece, se correttamente computata, avrebbe determinato un incremento del disavanzo complessivo sino a 17 milioni di euro circa.

5) 2. Sempre, in via preliminare, deve osservarsi che queste Sezioni riunite, con sentenza n. 6/2015/EL depositata in data 13 marzo 2015, accertavano la tardività del piano di riequilibrio rimodulato dal Consiglio comunale di Locri, con deliberazione del 27 gennaio 2014 n. 1 e pertanto l’Ente avrebbe dovuto dare seguito al piano di riequilibrio come precedentemente rimodulato con deliberazione n. 11/2013, per effetto dell’ottenimento dell’anticipazione di liquidità.

Dalla deliberazione consiliare agli atti del giudizio n. 15 del 29 aprile 2015 emerge, invece, che il Comune di Locri si è avvalso della disposizione dell’art. 1, comma 573 bis, della L. n. 147/2013 inserita dall’art. 3 del D. L. n. 16/2014 che, nella formulazione all’epoca vigente, consentiva, nelle ipotesi di diniego di approvazione del piano da parte della competente Sezione regionale o delle Sezioni riunite di riproporre, in presenza di specifici presupposti, un nuovo piano di riequilibrio agli Enti che avevano presentato il piano nell’anno 2013.

La scelta da parte dell’Ente della “riproposizione” di un nuovo piano di riequilibrio, sebbene irrualmente verificatasi perché il giudicato di queste Sezioni riunite accertava la tardività della rimodulazione operata dalla nuova amministrazione e non si estendeva al diniego di approvazione del piano, non assume, tuttavia, carattere dirimente nel presente giudizio poiché, con l’introduzione del nuovo sistema di armonizzazione contabile, proprio a decorrere dall’esercizio 2015, l’Ente avrebbe dovuto, comunque, aggiornare il piano nel rispetto della nuova normativa, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie che, già con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 24 febbraio 2015, aveva chiarito che: “l’attuazione in corso di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale

ex art. 243-bis del TUEL deve essere coordinata con le attività propedeutiche all'introduzione della contabilità armonizzata che, in ogni caso, devono essere tempestivamente e regolarmente eseguite".

6) Con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 24/07/2015, anch'essa agli atti ed avente ad oggetto l'individuazione delle modalità di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, l'Ente, dopo aver richiamato ed illustrato i dati riportati nella predetta delibera di Giunta tra cui l'importo del maggiore disavanzo di €. 8.625.555,77, ha MODIFICATO, SENZA, PERALTRO, FORNIRE ALCUN SUPPORTO MOTIVAZIONALE, sia l'importo del maggiore disavanzo che da €. 8.625.555,77 diveniva di €. 11.217.108,68, sia l'importo del FCDE accantonato al 1° gennaio 2015, che passava da €. 10.616.730,61 della delibera di Giunta a €. 13.773.256,88 della deliberazione consiliare ed ha poi ritenuto di detrarre dal predetto disavanzo di €. 11.217.108,68, la quota ritenuta utilizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.l. n. 78/2015 pari a €. 9.025.527,42 pervenendo ad un "maggior disavanzo" di €. 2.191.581,26, da ripianare in quote trentennali di €. 73.052,71.

Queste Sezioni riunite rilevano che LA COMBINAZIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE DALL'ENTE APPARE NON CONSENTITA DALL'ORDINAMENTO CONTABILE VIGENTE E SI PONE IN EVIDENTE CONTRASTO con l'art. 3, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 118/2011, con gli articoli 1 e 2 del D. M. 2 aprile 2015, con l'art. 2, comma 6, del D. L. n. 78/2015 e con i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità dei bilanci contenuti nell'allegato n. 1 al citato D.lgs. n. 118/2011.

7) Ad avviso di queste Sezioni riunite, pertanto, il Comune di Locri, in sede di deliberazione consiliare finalizzata alla definizione delle modalità di ripiano del disavanzo, non poteva modificare i dati conseguenti alle operazioni di riaccertamento straordinario effettuate integrandosi una manifesta violazione dell'art. 3, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 118/2011 non soltanto per il PALESE VIZIO DI INCOMPETENZA DEL CONSIGLIO, correttamente eccepito dal Procuratore generale, ma anche perché il complesso delle operazioni di carattere matematico-contabile, riportate nei prospetti dimostrativi allegati 5/1 e 5/2 così come definiti dal citato D.lgs. n. 118/2011, contempla una serie di calcoli concatenati per cui anche la sola modifica di un dato si ripercuote sul complesso delle determinazioni assunte dall'Ente.

8) Per effetto della modifica dei dati apportata con la deliberazione consiliare n. 23/2015, il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta, invece, a €. 13.773.256,88 ed il maggiore disavanzo a €. 11.217.108,68, generando, ad avviso di questo Giudice, un'assoluta incertezza sia sul dato effettivo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che sul dato del "maggior disavanzo".

9) 3.2 Rilevano queste Sezioni riunite che anche l'importo del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario oggetto del ripiano ha subito una mutamento da €. 8.625.555,77 della delibera di Giunta n. 51/2015 a €. 11.217.108,68 della deliberazione di Consiglio n. 23/2015 e l'incertezza di tale dato, oltre che contrastare con i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità oramai consacrati dal legislatore nell'allegato n. 1 al citato D.lgs. n. 118/2011, è destinata a riverberarsi anche sulla corretta determinazione dei fattori di squilibrio incidenti sul piano di riequilibrio dell'Ente posto che al disavanzo da ripianare in dieci anni, secondo le procedure dell'art. 243 bis del Tuel, deve aggiungersi, nel rispetto dell'art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011, il maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario ripianabile a quote costanti nel termine di trenta anni.

Tale situazione di incertezza sembra confermata anche dalla deliberazione consiliare n. 12 del 12/05/2016, recante l'approvazione del rendiconto 2015 (allegato n. 13 al ricorso) che, nel richiamare a pag. 4 la deliberazione di Giunta n. 51/2015, rammenta che tale delibera quantificava il disavanzo da riaccertamento straordinario in €. 2.191.581,26, ma tale ultimo dato non risulta espresso dalla predetta delibera di Giunta e compare solo successivamente nella deliberazione consiliare n. 23/2015.

3.3

QUESTO GIUDICE RILEVA, INOLTRE, LA VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL D. M. 2 APRILE 2015 OVE SI PRESCRIVE CHE LE MODALITÀ DI RIPIANO SONO DEFINITE TEMPESTIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IN OGNI CASO NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA CONCERNENTE IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO. NELLA FATTISPECIE ALL'ESAME DEL COLLEGIO, INVECE, LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23/2015 CONTENENTE, PERALTRO COME GIÀ ILLUSTRATO, I DATI MODIFICATI RISPETTO ALLE OPERAZIONI APPROVATE DALLA GIUNTA IN DATA DEL 18 MAGGIO 2015, È INTERVENUTA IN DATA 24 LUGLIO 2015, BEN OLTRE IL PREDETTO TERMINE DI 45 GIORNI.

10) 3.4 L'esame degli allegati 5/1 e 5/2 alla su richiamata deliberazione di Giunta n. 51/2015, imposti dall'art. 3, comma 8, del D.lgs. n. 118/2011, pone in luce anche la errata determinazione del calcolo del fondo pluriennale vincolato che, nell'allegato 5/1, è indicato in €. 9.137.725,75, mentre nell'allegato 5/2 è riportato in €. 7.281.099,30, in contrasto anche con le indicazioni riportate nella nota n. 2 del medesimo allegato 5/2 che prescrivono di sommare il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, calcolato dall'Ente in €. 9.137.725,75, con il fondo pluriennale vincolato di parte corrente che, qualora negativo, (come nel caso dell'Ente, per €. 1.856.626,45) l'allegato 5/1 impone di indicare in "zero" e conseguentemente doveva essere indicata la somma tra €. 9.137.725,75 e zero e non l'importo di €. 7.281.099,30.

L'Ente ha, quindi, **ERRONEAMENTE DETRATTO** l'importo di €. 1.856.626,45, riducendo, di fatto, l'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato, posta contabile destinata ad incidere sul calcolo del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e da iscrivere in entrata del bilancio 2015-2017, relativamente all'esercizio 2015.

11) 3.5 Dall'esame delle operazioni di riaccertamento straordinario, si ravvisa, inoltre, **UN'ULTERIORE IRREGOLARITÀ CONTABILE** posto che, come correttamente rilevato dalla Procura generale, l'allegato 5/2 alla deliberazione di Giunta n. 51/2015 espone, nella parte vincolata della composizione del risultato di amministrazione, il vincolo per "trasferimenti" di €. 564.973,36, mentre, la deliberazione consiliare n. 23/2015 avente ad oggetto il ripiano del maggior disavanzo, al punto 2), dispone la cancellazione del vincolo che, **INSPIEGABILMENTE, MUTA DENOMINAZIONE DIVENENDO FINALIZZATO AD "INVESTIMENTI"** per il diverso importo di €. 565.973,36. **TALE OPERAZIONE, OLTRE CHE CONFERMARE, AD AVVISO DI QUESTO ORGANO GIUDICANTE, LO STATO DI ASSOLUTA INCERTEZZA DELLA SITUAZIONE CONTABILE DELL'ENTE, APPARE INTEGRARE UNA GRAVE IRREGOLARITÀ CONTABILE** poiché il Comune di Locri, solo per effetto del mutamento della qualificazione del vincolo ne ha disposto la cancellazione e l'utilizzo a copertura del maggior disavanzo in contrasto con il disposto dell'art. 2, comma 8, del D.m. 2 aprile 2015, che, nel prevedere le modalità di ripiano del maggior disavanzo, contempla la possibilità della cancellazione del vincolo di generica destinazione agli "investimenti", ma non certo l'eliminazione dei vincoli per "trasferimenti".

12) 4.2 Inoltre, **LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23/2015 CHE, COME GIÀ RILEVATO DA QUESTO GIUDICE, CONTIENE LA NON CONSENTITA MODIFICA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E DEL MAGGIORE DISAVANZO RISPETTO AGLI IMPORTI DEFINITI DALLA GIUNTA, apposta, nella parte "vincolata" del risultato di amministrazione, l'importo di €.**

9.025.527,42 ottenuto a titolo di anticipazione di liquidità e, dopo aver richiamato la norma dell'art. 2, comma 6, del D. L. n. 78/2015, detrarre tale importo dal disavanzo straordinario con le seguenti indicazioni: "quota utilizzabile per come da art. 2 c. 6 del DL 78/2015"; "utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"; "quota ripianata con utilizzo quote di avanzo".

13) Secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, poi, gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma POSSONO RISULTARE STRUMENTALI AD UNA MANOVRA ELUSIVA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO presidiati dall'art. 81 della Costituzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 279/2016). Osservano, infatti, queste Sezioni riunite che il Comune di Locri, dopo aver denominato l'importo delle risorse ottenute a titolo di anticipazione di liquidità alla stregua di un "vincolo" formalmente attribuito dall'Ente e non aver indicato nella composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, definito in sede di delibera di Giunta, l'accantonamento di un apposito fondo finalizzato a sterilizzare il risultato di amministrazione, ha utilizzato tale "vincolo" per ripianare e ridurre il maggiore disavanzo scaturito dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui IN VIOLAZIONE delle disposizioni dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011, del D. M. 2 aprile 2015 e dell'art. 2, comma 6, del D.l. n. 78/2015 che presuppone, per la sua corretta applicazione, che il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo anticipazione di liquidità siano entrambi correttamente allocati nella "parte accantonata" del risultato di amministrazione, non potendo, altrimenti realizzarsi alcun utilizzo della quota del fondo anticipazioni per il fondo crediti.

Ad avviso di questo Giudice, pertanto, la detrazione dal maggiore disavanzo da riaccertamento della quota afferente il fondo anticipazioni di liquidità, qualificata alla stregua di un vincolo attribuito dall'Ente stesso, SI PALESA APERTAMENTE ILLEGITTIMA poiché comporta un'alterazione del maggior disavanzo di amministrazione che risulta di fatto finanziato in via diretta mediante l'utilizzo di risorse di cassa finalizzate al pagamento di debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati e comporta un ampliamento illegittimo della capacità di spesa.

14) LA CENSURATA ILLEGITTIMA DETRAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DAL MAGGIOR DISAVANZO E LE GRAVI IRREGOLARITÀ CONTABILI E VIOLAZIONI DI LEGGE RILEVATE DA QUESTE SEZIONI RIUNITE FINISCONO, QUINDI, ANCHE PER ALTERARE L'ESATTA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO, I RISULTATI CONTABILI SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTI E GLI EQUILIBRI DEI BILANCI FUTURI.

15) Le VIOLAZIONI DI LEGGE e le GRAVI IRREGOLARITÀ contabili nelle quali è incorso l'Ente nelle operazioni di avvio del processo di armonizzazione contabile e la situazione di incertezza dell'ammontare di poste contabili particolarmente rilevanti, quali il maggior disavanzo ed il fondo crediti di dubbia esigibilità, non possono che confermare il GIUDIZIO DI NON CONGRUITÀ ED INATTENDIBILITÀ del piano di riequilibrio reso dalla competente Sezione regionale.

Non sembra necessario aggiungere altro, ritenendosi assolto dalle autorevolissime valutazioni del supremo Giudice contabile della nostra Repubblica ogni onere circa la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Locri.

Come detto inizialmente, le auto-assolutorie dichiarazioni di buon governo e virtuosismo amministrativo della maggioranza consiliare risultano imbarazzanti perché in evidente contrasto con la grave situazione di decozione finanziaria accertata, con pronuncia irrevocabile ed insindacabile.

Per tali motivi questo gruppo consiliare, pur ritenendo ineludibile la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Locri ed essendo stata respinta dalla maggioranza consiliare la proposta di deliberazione formulata dai sottoscritti, ritiene di non poter esprimere il proprio voto favorevole su una proposta di deliberazione fondata su rappresentazioni e risultati contabili dichiarati inattendibili e non veritieri dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n. 16/2017, emessa in data 27.04.2017 e pubblicata in data 29.05.2017 e dichiara, pertanto, di astenersi.

Locri, 31/5/2017

I consiglieri comunali